

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3243**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'interno**

(PISANU)

**di concerto col Ministro per gli affari regionali**

(LA LOGGIA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 2004**

—————

Norme transitorie per lo svolgimento delle elezioni  
amministrative del 2005

—————

## **INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	4
Analisi di impatto della regolamentazione .....	»	7
Disegno di legge .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge prevede, limitatamente alla tornata elettorale amministrativa del 2005, un'estensione del periodo di tempo entro il quale devono tenersi le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali.

Il termine iniziale della «finestra elettorale» – 15 aprile-15 giugno – previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 30 aprile 1999, n. 120, viene anticipato al 1° aprile.

Con il comma 1 dell'articolo 1 si intende, quindi, rendere possibile un abbinamento delle consultazioni amministrative con quelle, previste nella primavera del 2005, per il rinnovo dei consigli regionali e per l'elezione dei presidenti delle regioni.

Senza la modifica proposta non sarebbe, infatti, praticabile l'eventuale abbinamento, considerato che le elezioni regionali, ai sensi della disciplina statale (tuttora in vigore) contenuta nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, devono tenersi in una delle quattro domeniche antecedenti la scadenza della legislatura regionale (15 aprile 2005), e cioè 20 e 27 marzo, 3 e 10 aprile. Nessuna delle quattro possibili date rientra, come si nota, nel periodo in cui possono svolgersi le consultazioni amministrative, mentre, con la norma transitoria proposta, due delle quattro date per il voto regionale vengono ricomprese nel periodo previsto per le consultazioni amministrative.

L'anticipo al 1° aprile del termine iniziale della cosiddetta finestra elettorale amministrativa può considerarsi una soluzione di equilibrio tra l'esigenza di assicurare le condizioni normative per l'eventuale abbinamento e quella, altrettanto importante, di non «arretrare» eccessivamente i termini

del procedimento preparatorio delle elezioni amministrative.

Al riguardo, il comma 2 dell'articolo 1 prevede la conseguente necessaria anticipazione di quattordici giorni del termine utile per consentire agli enti locali per i quali è intervenuta la cessazione anticipata del mandato di andare ad elezione nella primavera successiva. Ciò al fine di non comprimere il già stretto lasso di tempo necessario per l'effettuazione degli adempimenti di cui all'articolo 32, quarto comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (revisione straordinaria delle liste), e di cui all'articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (affissione manifesti di convocazione), da effettuarsi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

Il disegno di legge, nel rispetto delle prerogative e delle competenze legislative delle regioni in materia elettorale, si preoccupa, in definitiva, di predisporre le condizioni normative per un eventuale e concordato abbinamento delle consultazioni. Soluzione che può determinare indubbi benefici in termini di economia dei procedimenti elettorali, di contenimento delle spese, di limitazione delle interruzioni didattiche negli istituti scolastici sedi elettorali, evitando, peraltro, una ripetuta e ravvicinata mobilitazione del corpo elettorale.

Dalle disposizioni contenute nel presente disegno di legge non conseguono oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato; conseguentemente non viene redatta la relazione tecnica.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*Aspetti tecnico-normativi in senso stretto*

Il disegno di legge interviene con due disposizioni di carattere transitorio che, limitatamente alla tornata elettorale amministrativa del 2005, ampliano la cosiddetta finestra elettorale amministrativa, prevista dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 30 aprile 1999, n. 120. Il termine iniziale del periodo entro cui possono tenersi le elezioni comunali e provinciali (15 aprile-15 giugno) è, pertanto, anticipato al 1° aprile. È consequenzialmente anticipato di quattordici giorni anche il termine ultimo entro il quale gli enti locali, per i quali sia intervenuta la cessazione anticipata del mandato, vengono ricompresi nella successiva tornata elettorale di primavera. Il termine del 24 febbraio previsto ordinariamente dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è, perciò, anticipato per il 2005 alla data del 10 febbraio.

*Ratio dell'intervento ed analisi del quadro di riferimento*

Considerato che nella primavera del 2005, oltre alle elezioni amministrative, dovranno tenersi le elezioni regionali, il presente disegno di legge, incidendo sulla legislazione statale che disciplina il periodo di svolgimento del voto comunale e provinciale, intende predisporre le condizioni normative per consentire un eventuale abbinamento delle consultazioni.

Senza uno specifico intervento legislativo, infatti, il contestuale svolgimento non sarebbe praticabile, tenuto conto che le elezioni regionali, ai sensi della disciplina statale contenuta nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, devono tenersi in una delle quattro domeniche antecedenti la scadenza della legislatura regionale (15 aprile 2005). Nessuna delle quattro possibili date (20 e 27 marzo, 3 e 10 aprile) rientra nel periodo in cui possono svolgersi le consultazioni amministrative, mentre con la norma transitoria, di cui all'articolo 1, comma 1, due delle quattro date per il voto regionale vengono a coincidere con quelle per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali e per l'elezione dei sindaci e dei presidenti della provincia.

Sotto il profilo del quadro normativo di riferimento, si rammenta che:

la legge 7 giugno 1991, n. 182, reca norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali;

la legge 30 aprile 1999, n. 120 (che ha, tra l'altro modificato la legge n. 182 del 1991) reca disposizioni in materia di elezioni degli organi

degli enti locali, nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.

Le norme proposte tendono a rendere, in parte, compatibili i tempi delle elezioni amministrative con quelli previsti dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale), disciplina ormai «cedevole» ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione.

#### *Analisi della compatibilità dell'intervento con la normativa comunitaria*

Il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con la normativa comunitaria

#### *Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie*

Il disegno di legge modifica in via transitoria il periodo di tempo entro il quale le elezioni amministrative devono tenersi. Tale intervento è riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di «legislazione elettorale, organi di governo...», prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. Non interferisce, quindi, con le prerogative e le competenze legislative regionali in materia elettorale che ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione sono esercitabili nei limiti dei principi stabiliti nella legge 2 luglio 2004, n. 165.

Il legislatore statale, quindi, intervenendo su alcuni termini del procedimento elettorale, provinciale e comunale, predispone soltanto una possibilità per l'eventuale abbinamento delle elezioni regionali. Ciò risulterà possibile sia nelle regioni dove si applicheranno, per mancanza di una disciplina statutaria ed elettorale, ancora l'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, e le leggi 17 febbraio 1968, n. 108, e 23 febbraio 1995, n. 43, così come in quelle regioni che, pur potendo applicare il proprio sistema di elezione (o che abbiano previsto l'indizione in capo ad un organo regionale), ritengano di far svolgere le proprie elezioni in coincidenza con quelle amministrative.

#### *Elementi di drafting e linguaggio normativo*

Nel testo non vengono introdotte nuove definizioni normative. Il linguaggio giuridico richiamato è conforme a quello già adottato nella prassi legislativa in materia elettorale, di natura specialistica.

Il testo normativo proposto è costituito da due disposizioni di carattere transitorio.

*Ulteriori elementi*

L'oggetto degli interventi del presente disegno di legge non risulta interessato da pronunce giurisprudenziali, nè in sede di merito nè, tanto meno, in sede costituzionale.

Risulta presentato un disegno di legge al Senato (atto Senato n. 3228) che, intervenendo sulla legge n. 165 del 2004, amplia il periodo entro il quale devono tenersi le elezioni regionali (fra la quarta domenica antecedente e la quarta successiva alla data di compimento del mandato), favorendo ulteriormente il possibile abbinamento delle consultazioni regionali con quelle amministrative.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti*

Il disegno di legge si compone di due interventi: 1) l'ampliamento della cosiddetta finestra elettorale amministrativa con arretramento del termine iniziale al 1° aprile; 2) il conseguente necessario arretramento di quattordici giorni del termine utile per consentire agli enti locali, per i quali è intervenuta la cessazione anticipata del mandato, di andare ad elezione nella primavera successiva. Ciò consente di non comprimere i tempi, già esigui, per l'effettuazione degli adempimenti di cui all'articolo 32, quarto comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (revisione straordinaria delle liste), e di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (affissione manifesti di convocazione), da effettuarsi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

Sono da ritenersi possibili destinatari dell'intervento tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni e delle province che rinnoveranno gli organi nelle consultazioni del 2005, nelle quattordici Regioni a statuto ordinario che andranno anch'esse al voto.

Sono parimenti destinatari dell'intervento gli enti, organismi e soggetti pubblici coinvolti nella organizzazione e nello svolgimento delle consultazioni popolari, e quindi, *in primis*, le amministrazioni comunali, provinciali, regionali (eventualmente) e il Ministero dell'interno ed i suoi organi periferici (Prefetture-Uffici territoriali del Governo), nonché le autorità scolastiche locali.

*Obiettivi e risultati attesi*

Il disegno di legge si preoccupa di predisporre le condizioni normative per un eventuale e concordato abbinamento delle due consultazioni che può determinare indubbi benefici in termini di economia dei procedimenti elettorali, di contenimento delle spese, di limitazione delle interruzioni didattiche negli istituti scolastici sedi elettorali, evitando, peraltro, una ripetuta e ravvicinata mobilitazione del corpo elettorale.

*Presupposti organizzativi e relative aree di «criticità»*

Il disegno di legge non modifica le competenze amministrative e i relativi adempimenti dello Stato e degli enti locali che continueranno ad essere svolte dai medesimi uffici previsti dalla disciplina elettorale vigente. L'eventuale abbinamento potrà essere definito sulla base di apposita intesa tra lo Stato e le regioni.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2005, in una domenica compresa tra il 1° aprile ed il 15 giugno.

2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è anticipato al 10 febbraio.

## Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.